

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari amministrativi e contabili

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco

Autorizzazione per attività ed usi

n. 19D del 15 agosto 2025

oggetto: Autorizzazione all'attuazione di azioni di contenimento e/o depopolamento delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa), all'interno dell'area Parco" ricadente in Provincia di Lucca, al fine del contenimento della potenziale diffusione della Peste Suina Africana (PSA) – contestuale autorizzazione all'introduzione di armi da caccia nell'area Parco per i soggetti autorizzati

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

sì

no

necessita del parere del Comitato scientifico

sì

no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; Visto l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del successore, dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest'ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

Vista la nota inviata dal Referente GOT di II livello Provincia di Lucca e Responsabile UF SASPV Valle del Serchio pervenuta il 12 agosto 2025 (ns. prot. n.3454), con la quale si richiede di attuare azioni di contenimento/depopolamento delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno dell'area "Parco" ricadente in Provincia di Lucca al fine di arginare la diffusione del virus della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico dell'ente con nota prot. 2566 del 12 giugno 2025 in merito al piano di abbattimenti di cinghiale all'interno del Parco delle Alpi Apuane, richiesto dalla Regione Toscana in sede di attuazione del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) in regione Toscana", aggiornato;

Preso atto della diffusione del virus della Peste Suina Africana (PSA), che ha raggiunto diverse porzioni della Lunigiana, con casi di positività rilevati in zone vicine ai limiti del Parco delle Alpi Apuane;

Richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie e che per la PSA stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione, che vengono periodicamente aggiornate;

Dato atto che, alla data odierna, i Comuni di Minucciano e di Vagli Sotto, in Provincia di Lucca, ricadono in Zona di Restrizione I, ai sensi del sopra citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e succ. mod. e integraz.;

Vista l'ordinanza n. 3/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (DPCM 12/05/2025) del 15 luglio 2025, che stabilisce, tra le altre cose, all'art.4, comma 12 che l'attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette e negli istituti faunistici di ogni tipo, ai fini dell'eradicazione della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla Legge n. 394/91 possono essere svolti anche dai soggetti individuati all'art.4, comma 3, (così come modificato con l'art.4 dell'ordinanza n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 4 agosto 2025), sotto il coordinamento del Commissario Straordinario e con l'accordo dell'Ente gestore;

Visto il comma 17 del sopra citato art.4 dell'ordinanza n. 3/2025, che stabilisce che ai fini dell'eradicazione della PSA le attività previste dai PRIU si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art.10 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco. I PRIU non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette;

Vista l'ordinanza n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 4 agosto 2025 e in particolare l'art. 1, che dispone le misure da attuare nelle zone di riduzione della densità del cinghiale, zone che sono elencate nell'allegato 1 di tale ordinanza e che ricomprendono anche tutto il Parco delle Alpi Apuane ricadente nella Provincia di Lucca;

Dato atto della necessità di dare attuazione al piano di contenimento/depopolamento delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno dell'area "Parco", individuando dei soggetti abilitati e autorizzandoli all'esecuzione delle azioni necessarie, in deroga ai divieti previsti dall'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

Dato atto che l'ente Parco non ha personale Guardiaparco formato per l'esecuzione degli abbattimenti faunistici che, fino alla data odierna, non sono mai risultati necessari ai sensi di quanto previsto all'art.11 comma 4 della L. 394 del 6 dicembre 1991 o da altre normative cogenti;

Dato atto che il personale Guardiaparco continuerà comunque nell'azione di monitoraggio lungo transetti con ricerca di carcasse di cinghiale, già intrapresa in questi anni e che seguirà a breve un corso di formazione

relativo alle norme di biosicurezza in relazione alla diffusione della PSA, come da autorizzazione con Determinazione Dirigenziale del sottoscritto Direttore n.56 del 7 agosto 2025;

Dato atto che le operazioni di contenimento/depopolamento dovranno svolgersi secondo le modalità previste all'art.4, comma 1 dell'ordinanza n. 3/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e all'art.4, comma 2 dell'ordinanza n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, fatte salve eventuali successive disposizioni del medesimo Commissario;

Dato atto che nelle aree non soggette a restrizione o a riduzione delle densità dei cinghiali le operazioni dovranno seguire le indicazioni riportate nel parere espresso dal Comitato Scientifico dell'ente con nota prot. n.2566 del 12 giugno 2025, salvo diverse eventuali nuove disposizioni del Commissario Straordinario per la PSA, prevedendo anche l'attuazione di raccolta di campioni biologici e di dati associati a ciascun capo abbattuto, secondo modalità da concordare con il Comitato Scientifico;

Vista la disponibilità manifestata dall'ATC Lucca 12 per collaborare nell'esecuzione degli interventi di contenimento/depopolamento del cinghiale nelle aree protette, tramite propri iscritti all'uopo abilitati, come da nota prot. n.3436 del 8 agosto 2024;

Vista inoltre la nota inviata dalla Polizia Provinciale di Lucca (ns. prot. n.889 del 21 febbraio 2024) relativa alle problematiche di sicurezza ed ordine pubblico, derivanti dalla presenza di cinghiali nelle immediate adiacenze del paese di Gorfigliano (comune di Minucciano) e agli interventi di abbattimento "alla cerca" all'epoca realizzati;

Considerato che l'efficacia di tali interventi risultava fortemente limitata dalla prossimità del confine dell'"area Parco", in quanto buona parte del fondovalle frequentato abitualmente dai cinghiali ricade all'interno dell'area protetta, dove gli interventi di controllo devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco;

Dato atto che alla data odierna tali criticità non sono ancora state risolte, nonostante siano proseguiti gli interventi di controllo nell'"area contigua";

Dato atto che analoghe criticità potrebbero essere riscontrate anche in adiacenza di altri centri abitati, come già verificatosi in passato;

Ritenuto opportuno autorizzare la Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Lucca ad eseguire interventi di abbattimento di cinghiali (*Sus scrofa*) "alla cerca" all'interno dell'intera "area parco" della Provincia di Lucca, qualora necessari per la buona riuscita in esecuzione di interventi di controllo e contenimento in ambito urbano o di interventi per motivi sanitari, dando atto che tali modalità sono conformi a quanto espresso nel parere del Comitato Scientifico;

Stabilito che per gli interventi realizzati in zone di restrizione i soggetti abilitati e autorizzati dovranno provvedere direttamente al conferimento dei capi abbattuti presso le strutture individuate dalla USL competente, secondo le direttive indicate dal Commissario Straordinario per la PSA nell'allegato 1 all'ordinanza n.3/2025 e succ. mod. e integraz.;

Stabilito che per gli interventi realizzati in zone di riduzione della densità del cinghiale i soggetti abilitati e autorizzati dovranno provvedere direttamente al campionamento per la PSA, secondo le direttive indicate dal Commissario Straordinario per la PSA all'art.3 dell'ordinanza n.4/2025 e succ. mod. e integraz.;

determina

1) di autorizzare l'introduzione di armi da parte degli operatori abilitati al controllo faunistico, iscritti all'ATC Lucca 12 e indicati nell'elenco allegato alla presente autorizzazione, finalizzata ad eseguire interventi di contenimento/depopolamento della specie cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno dell'area "Parco" del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ricadente nella Provincia di Lucca, in attuazione del vigente "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) in regione Toscana", nel rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

- *gli interventi non possono essere in alcun modo eseguiti all'interno delle Zone A di "riserva integrale" individuate dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane n. 21 del 30 novembre 2016 e succ. mod. ed integraz.;*

- le operazioni di contenimento/depopolamento dovranno svolgersi secondo le modalità previste all'art.4, comma 1 dell'ordinanza n. 3/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 15 luglio 2025 e all'art.4, comma 2 dell'ordinanza n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 4 agosto 2025, fatte salve eventuali successive disposizioni del medesimo Commissario. ***In prossimità dei centri abitati è consentita esclusivamente la forma di controllo tramite tiro selettivo;***
- nelle aree non soggette a restrizione o a riduzione delle densità dei cinghiali le operazioni dovranno seguire le indicazioni riportate nel parere espresso dal Comitato Scientifico dell'ente con nota prot. 2566 del 12 giugno 2025, salvo diverse eventuali nuove disposizioni del Commissario Straordinario per la PSA, prevedendo anche l'attuazione di raccolta di campioni biologici e di dati associati a ciascun capo abbattuto, secondo modalità da concordare con il Comitato Scientifico;
- per gli interventi realizzati in zone di restrizione i soggetti abilitati e autorizzati dovranno provvedere direttamente al conferimento dei capi abbattuti presso le strutture individuate dalla USL competente, secondo le direttive indicate dal Commissario Straordinario per la PSA nell'allegato 1 all'ordinanza n.3/2025 e succ. mod. e integraz.;
- per gli interventi realizzati in zone di riduzione della densità del cinghiale i soggetti abilitati e autorizzati dovranno provvedere direttamente al campionamento per la PSA, secondo le direttive indicate dal Commissario Straordinario per la PSA all'art.3 dell'ordinanza n.4/2025 e succ. mod. e integraz.;
- ogni uscita per intervento di controllo dovrà essere preventivamente comunicata, almeno entro il giorno precedente, al Comando Guardiaparco del Parco delle Alpi Apuane, tramite e-mail all'indirizzo guardiaparco@parcapuane.it, indicando i nominativi degli operatori, il metodo e le zone di intervento. Al termine dell'uscita, entro il giorno successivo, dovrà essere inviato un report contenente tutti i dati che dovranno poi essere rendicontati dal Parco alla Regione Toscana tramite il portale TosCaccia;

2) di autorizzare la Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Lucca all'esecuzione di interventi di abbattimento di cinghiali (Sus scrofa) "alla cerca" all'interno dell'intera "area parco" della Provincia di Lucca, ***ad eccezione delle Zone A di "riserva integrale" individuate dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane n. 21 del 30 novembre 2016 e succ. mod. ed integraz.***, qualora necessari per la buona riuscita in attuazione di interventi di controllo e contenimento in ambito urbano o di interventi per motivi sanitari, dando atto che tali modalità sono conformi a quanto espresso nel parere del Comitato Scientifico, in precedenza richiamato;

3) di dare atto che la presente autorizzazione ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria che prevede misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana.

Determina

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto

Il Direttore
dott. Ing. Riccardo Gaddi

RG/fv file: aut_att_19D_25